Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Revisioni				
n° Revisione	Data Emissione	Descrizione	Rif. Paragrafo	Rif. Pagina
0	18.02.2021	Prima Emissione	-	-
Redatto	Verificato Presidente: Massimiliano Sciretti Responsabile Amministrativo: Paola Dellacà RUP Laura Delpiano Responsabile per la Trasparenza Fiorella Delpero		Approvazione Consiglio Direttivo in data 18.02.2021 (Del. 95/21)	

Articolo 1

Oggetto e finalità

Con il presente Regolamento vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, nonché quelli richiesti da parte di Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenute nelle proprie banche dati.
I controlli effettuati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici economici.

Articolo 2

Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Per autocertificazioni si intendono:
- attestazioni sostituite con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- certificati sostituti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato DPR;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una Pubblica Amministrazione o da un Gestore di un Servizio Pubblico.

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia conoscenza, non certificabili.
Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
Nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Le certificazioni rilasciate dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino in ordine a iscrizioni all'Albo Infermieri, All'Albo Infermieri Pediatrici, a stati, qualità personale, e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
A tale fine sulle certificazioni medesime, deve essere apposta, a pena nullità, la dicitura ***"il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o a privati Gestori di Pubblici Servizi"***.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, procede all'acquisizione d'ufficio di tutte le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché di tutti i dati e di documenti che siano in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

A tal fine favorisce, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati dell'Ordine e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti di Pubblici Servizi, garantendo il dritto alla riservatezza delle persone.
Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
Il Responsabile Amministrativo, nel predisporre appositi moduli dovrà inserire negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare.
Nei moduli dovranno contenere il richiamo alle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
I moduli saranno a disposizione sia in forma cartacea che scaricabili dal sito istituzione www.opi.torino.it

Articolo 3

Tipologia dei controlli

I controlli sono finalizzati esclusivamente a verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari dello stesso.
Devono essere controllate puntualmente e obbligatoriamente tutte le autocertificazioni finalizzate alle domande di iscrizione e/o trasferimento a questo Ordine, le autocertificazioni dirette ad ottenere benefici economici, agevolazioni e sovvenzioni e quelle prodotte nell'ambito delle procedure di gara.
Qualora il risultato dei controlli non dia risultati nei tempi previsti dalla normativa in vigore, si dovrà ricorrere ad un sollecito puntuale della pratica inevasa.

Articolo 4

Modalità dei controlli

Il controllo delle autocertificazioni in relazione alle procedure di iscrizione e/o trasferimento a questo Ordine è disposto dal Responsabile del Procedimento "Tenuta Albo"; il controllo delle autocertificazioni in relazione alle procedure di incarichi Consulenti esterni a questo Ordine è disposto dal Responsabile del Procedimento "Tesoreria".
I Responsabili dei Procedimenti di cui sopra, per conto dei responsabili Amministrativi, così come individuati dal Documento "Organizzazione Uffici" (Del. 108/19 del 07 febbraio 2019) richiedono all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, la verifica, osservando le procedure di cui all'art. 43 del DPR 445/2000.
I controlli devono essere attivati in tempo reale e comunque idonei, per gli specifici Procedimenti, al fine di garantire l'efficacia dell'azione Amministrativa.

Articolo 5

Controlli richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni e/o Gestori Pubblici su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive presentate

Le richieste pervenute da altre Pubbliche Amministrazioni e/o Gestori Pubblici verranno smistate entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione del Protocollo.
Il Responsabile del Procedimento competente ha l'obbligo di fornire, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione della relativa richiesta al protocollo dell'Ente, la risposta alle Amministrazioni procedenti e ai Gestori dei Pubblici Servizi in merito alle informazioni, dati e documenti di cui al comma 1 dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Articolo 6

Provvedimenti conseguenti il riscontro di false dichiarazioni

In caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del Procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.
Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la conclusione del Procedimento, il Responsabile deve adottare nei confronti del Soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal Procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel suo corso.
L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino e i suoi Dipendenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, in conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità.

Articolo 7

Relazione annuale sull'esito dei controlli

I Responsabili Amministrativi di cui all'art. 4 di questo Regolamento, sono tenuti a trasmettere al Segretario del Consiglio Direttivo di questo Ordine Professionale, con cadenza annuale, entro il **15 gennaio** di ciascun anno, una sintetica relazione in ordine ai controlli di competenza.
La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
- numero totale dei controlli effettuati;
- numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le Pubbliche Amministrazioni certificanti;
- numero dei controlli effettuati per conto di altre Amministrazioni e tempi medi di riscontro;
- esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:

- provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
- casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
- caso di controllo effettuati per conto di altre Amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

Ai fini della valutazione delle performance dei Responsabili, il Segretario è tenuto a trasmettere al Consiglio Direttivo entro il **24 gennaio** di ogni anno, specifico rapporto in ordine ai livelli di efficienza e di efficacia conseguiti in riferimento alle funzioni attribuite con il presente Regolamento.

Articolo 8

Riservatezza dei dati

I certificati e i documenti trasmessi da o ad altre Pubbliche Amministrazioni contengono esclusivamente le informazioni previste da Leggi o Regolamenti e strettamente necessarie per l'emanazione del provvedimento.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell'esecutività della Delibera consiliare di approvazione.